

COMUNE DI
ROCCARAINOLA

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
TRASPORTO FUNEBRE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 07 del
24/01/2006

Premessa

Il presente regolamento integra gli articoli 61 e 62 del TITOLO IV CAPO II del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto del Commissario Straordinario n° 73 del 16/10/2003 così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 07 del 15/02/2005 a seguito del parere della Consulta Regionale trasmesso al Comune di Roccarainola in data 12/11/2004, prot. 2004. 0895015, e assunto al protocollo generale di questo Ente in data 19/11/2004 col n° 9993 e nuovamente modificato dal C.C. nella seduta del 24/01/2006.

Art. 1

Addetti al trasporto

Il Comune di Roccarainola non annovera tra i suoi servizi quello di trasporto delle salme in generale, o in caso di morte accidentale e/o in caso di famiglie disagiate, per cui intende stipulare una convenzione con Ditte presenti sul territorio per il servizio in parola disciplinato dal presente regolamento.

Si stabilisce, già da ora, che nel caso in cui nel Comune inizino ad operare anche altre Ditte la convenzione stipulata si intende annullata e sarà iniziato l'iter per l'assegnazione del servizio mediante espletamento di regolare gara.

Art. 2

Fornitura gratuita di feretri e servizi

(1) Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

(3) Nei casi di cui sopra, la Ditta incaricata., si impegna ad effettuare, a titolo gratuito, il seguente servizio e fornitura:

- organizzazione esequie;
- documentazione sanitaria e comunale;
- normale cassa di legno;
- avvisi di lutto per il territorio comunale;
- personale addetto alla rimozione e trasporto della salma fino al cimitero comunale.

(4) Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, di persone di cui al comma 2, la Ditta, si impegna ad osservare quanto disposto dagli art. 18, 25 e 31 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

Art. 3

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 4

Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 5

Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dalla Ditta incaricata con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285 e secondo quanto disposto dall'art. 61 del locale Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto del Commissario Straordinario n° 73 del 16/10/2003 e come successivamente modificato con delibera di C.C. n° 07 del 15/02/2005 ed ulteriormente modificato dal C.C. nella seduta del 24/01/2006

(2) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privata.

Art. 6

Trasporti a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Art. 7

Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i

chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(4) Dopo sessanta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

Art. 8

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla L. 285/90, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto redatto ai sensi delle vigenti normative, deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 9

Trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorità.

(1) In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune di Roccarainola presterà il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio mediante la Ditta incaricata.

(2) Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

(3) In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, per i quali è competente l'Unità Sanitaria Locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso.

(4) Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art. 34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

(5) Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

(6) Il trasporto di cadaveri di cui la Pubblica Autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

(7) Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, è da intendersi la Ditta titolare di convenzione con questo Ente.

(8) La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

(9) Per i servizi sopra riportati la Ditta incaricata si impegna, gratuitamente, ad effettuare, relativamente al trasporto fino al locale di osservazione e/o obitorio, la seguente fornitura:

- cassa da legno in regola con le normativi vigenti;
- carro per trasporto salme ai locali di osservazione e/o obitorio;
- personale per la rimozione e trasporto della salma.

Art. 10

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti e quelle dettate dal DPR 10.09.1990 N. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".